

## ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 8 SETTEMBRE 2022, N. 11678 RESA DAL  
TAR LAZIO - ROMA SEZ. II QUATER, NEL GIUDIZIO R.G. N. 2882/2022.

Il sottoscritto Avv. Gianclaudio Puglisi (C.F.: PGL GCL 81S19 F158 O; pec gianclaudiopuglisi@pec.giuffre.it.; fax: 090-5726244) difensore della ASSOCIAZIONE CREAZIONE, 03561080833 con sede in Messina via XXVII Luglio n. 34, c.f. 03561080833, in persona del presidente e legale rappresentante avv. Gaetano Majolino, nato a Messina il 25/11/1981 ( c.f. MJLGTN81S25F158K), in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza n. 11678 del 8.09.2022 resa dal Tar Lazio - Roma, nel giudizio R.G. n. 2882/2022,

### AVVISANO CHE

- l'Autorità adita è il TAR LAZIO - ROMA SEZ. II QUATER;
- il ricorso incardinato ha il n. di R.G. 2882/2022;
- Il ricorso, è stato presentato contro **IL MINISTERO PER LA CULTURA** in persona del Ministro *pro-tempore*, difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, e nei confronti di **ASSOCIAZIONE DAF** in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- Il ricorso ha ad oggetto la richiesta di annullamento del Decreto direttoriale 1869 del 13.12.2021 *di assegnazione del contributo ai sensi del dM 19 maggio 2021, rep. n. 188 recante Riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno della programmazione delle sale cinematografiche all'aperto e degli spettacoli dal vivo, nella parte in cui non riconosce il contributo all'Associazione Creazione a fronte dell'istanza DOM-2021-77164-CM21188-00001 classificandola come non ammessa/respinta, All. 2;* è stato, altresì, proposto ricorso per motivi aggiunti alla luce delle difese svolte dal Ministero.
- I motivi su cui si fonda il ricorso introduttivo sono di seguito sintetizzati:

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL DG - S 985 DEL 10.06.2021 COME MODIFICATO CON DG 1001 DEL 14.06.2021 - ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ILLOGICITA' MANIFESTA ED IRRAZIONALITA' - LESIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS**

Il provvedimento oggi impugnato è palesemente illegittimo.

La ricorrente, nonostante abbia compiuto correttamente tutto l'iter procedimentale riguardante la compilazione, l'invio della domanda e la produzione documentale, richiesta per ottenere il contributo in questione, è stata in maniera del tutto illegittima privata della possibilità di ottenere il beneficio richiesto per un'ingiustificata scelta del Ministero nella gestione della procedura fintanto che ciò è stato "tecnicamente" consentito; ad un tratto, e senza alcun preavviso, l'Amministrazione ha impedito (interrotto) la possibilità di produrre documentazione, utile ai fini dell'ammissione al beneficio, nonostante avesse in precedenza

precisato che la stessa documentazione avrebbe potuto essere prodotta entro 10 giorni dal suo rilascio (da parte dell'Amministrazione di riferimento).

Nonostante ciò, l'Associazione CreAzione si è resa diligente e ha prontamente inviato, tramite pec del 29.10.2021, la documentazione richiesta (rilasciata in data 20.10.2021), così ingenerandosi nella ricorrente il legittimo affidamento che l'integrazione documentale effettuata fosse stata ammessa.

Da ciò il comportamento totalmente illogico, che ha caratterizzato l'operato del Ministero, che ha ritenuto di escludere la ricorrente per mancanza di requisiti che, al contrario, l'Associazione possedeva ed aveva prontamente cercato di dimostrare.

## **II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 3 COMMA 1 LETT C DEL DM 188 DEL 19.05.2021 - ECCESSO DI POTERE PER ASSOLUTA CARENZA DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST - MANCATO RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE.**

Sotto altro profilo, poi, il provvedimento impugnato è del tutto illegittimo.

Non si comprende, infatti, come sia possibile che l'invio della documentazione, effettuato dalla ricorrente a mezzo pec a causa della sospensione (non prevista e mai preannunciata) del portale, non sia stata nemmeno considerata utile ai fini del soccorso istruttorio.

Nel caso di specie, l'impossibilità di rispettare il termine assegnato dal Ministero per una produzione documentale, (impossibilità causata dalla stessa Amministrazione), doveva certamente configurare un'ipotesi di soccorso istruttorio ammissibile dal momento che, come più volte specificato, il documento in oggetto era stato comunque trasmesso, nei termini, a mezzo pec.

- I motivi su cui si fonda il ricorso per motivi aggiunti sono di seguito sintetizzati:

## **I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/1990 - VIOLAZIONE DELL'ART. 10-BIS DELLA LEGGE 241/1990 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI MOTIVAZIONE POSTUMA.**

Il contenuto del ricorso introduttivo, alla luce delle argomentazioni addotte con la memoria di costituzione in giudizio, dimostra come l'Amministrazione abbia di fatto impedito alla ricorrente di conoscere le effettive ragioni addotte per motivarne l'esclusione.

Anche la comunicazione di preavviso di rigetto, che deve essere resa ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, si è risolta in un semplice esercizio di stile, vuoto di contenuto, laddove non sono stati evidenziati gli elementi in fatto ed in diritto ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazione. In tal modo è stata frustrata la possibilità per l'Associazione ricorrente di potere fare valere le proprie ragioni già in sede procedimentale, fornendo chiarimento ovvero producendo eventuale documentazione integrativa.

## **II. ECCESSO DI POTERE PER ASSOLUTA CARENZA DI ISTRUTTORIA -- VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST - MANCATO RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE.**

Sotto altro profilo, poi, il provvedimento impugnato è del tutto illegittimo. Gli assunti sui quali si fonderebbe il provvedimento di esclusione sono infatti del tutto arbitrari e non suffragati da una adeguata istruttoria.

In particolare, gli elementi dati per presupposti sono essenzialmente due, entrambi, come si vedrà, del tutto privi di fondamento.

Il primo assunto arbitrario e infondato, è che tutti gli spettacoli debbano necessariamente prevedere l'utilizzo di opere protette dal Diritto d'Autore e che pertanto dalla consultazione degli archivi SIAE sia possibile evincere in maniera incontrovertibile se si siano tenuti degli spettacoli dal vivo. Come se la SIAE fosse depositaria di comunicazioni relative a ciascuno spettacolo dal vivo anche qualora, come nel caso di specie, lo stesso sia fruibile a titolo gratuito e non sia prevista l'utilizzazione di opere tutelate. Si tratta di assunto arbitrario e infondato, e pare evidente come l'Amministrazione non abbia svolto alcun genere di accertamento volto a verificare la natura degli spettacoli dichiarati, l'eventuale gratuità, il repertorio utilizzato.

Il secondo assunto arbitrario riguarda la natura degli spettacoli realizzati (*rectius* organizzati) dall'Associazione per la Messina Social City, ente strumentale del Comune di Messina, che provvede alla gestione e alla produzione dei servizi sociali sul territorio, per soddisfare il bisogno della collettività e promuovere lo sviluppo sociale, culturale, economico e civile della comunità locale. L'assunto del tutto arbitrario e infondato è che gli spettacoli musicali realizzati presso Casa Serena, a differenza di quelli realizzati a Villa Dante, fossero destinati in via esclusiva all'utenza della RSA lì ubicata. Assunto errato in quanto gli spettacoli, rivolti all'utenza interna ma anche all'esterno, si sono svolti nel grande parco della struttura, peraltro posta in posizione panoramica nei pressi del centro della città di Messina.

## **III. ECCESSO DI POTERE – DISPARITA' DI TRATTAMENTO.**

In aggiunta ai motivi di illegittimità innanzi articolati, e quelli già illustrati con il ricorso introduttivo, vi è una evidente disparità di trattamento tra i diversi soggetti partecipanti all'avviso pubblico in oggetto.

L'Associazione Creazione non ha elementi per potere valutare la correttezza dell'attività istruttoria operata nei confronti degli altri partecipanti. Né se gli altri concorrenti alla sovvenzione siano stati posti nelle condizioni di rendere gli opportuni chiarimenti.

Con riguardo tuttavia alla controinteressata Associazione Daf, che ha sede a Messina e ha operato, prevalentemente in ambito teatrale, parallelamente alla odierna ricorrente proprio

con la Messina Social City, l'Amministrazione precedente ha operato una evidente e ingiustificata disparità di trattamento.

Infatti, mentre ha ritenuto di respingere l'attestazione resa da Messina Social City all'Associazione Creazione, perlomeno per ciò che attiene gli spettacoli realizzati presso il parco di Casa Serena, ha invece ritenuto di accogliere analoga attestazione resa dalla medesima Azienda comunale all'Associazione Daf per spettacoli realizzati nelle aree esterne degli asili comunali. Tale differente valutazione, per quanto probabilmente operata da uffici diversi (musica/teatro) dimostra come nel caso della odierna ricorrente il provvedimento di esclusione sia illegittimo e infondato.

### **SI AVVISA INOLTRE CHE**

Ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con l'ordinanza n. 11678/2022 pubblicata il 8.09.2022 si dispone che *“che va ordinato a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero del ricorso, con sintesi delle censure, specifica indicazione del nome o denominazione dei soggetti dei controinteressati, e indicazione della presente ordinanza”*.

### **SI AVVISA INFINE CHE**

Al presente avviso è allegato

- il testo integrale del ricorso introduttivo
- il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti
- l'ordinanza n. 11678/2022 emessa dal TAR Lazio - Roma sez. II quater
- elenco contenente l'indicazione nominativa dei soggetti ammessi controinteressati

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 2882/2022) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Lazio- Roma” della sezione “T.A.R.”.

Il Collegio ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza pubblica del 17 gennaio 2023.

La Regione Siciliana dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo - rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo pec **[gianclaudiopuglisi@pec.giuffre.it](mailto:gianclaudiopuglisi@pec.giuffre.it)** un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta entro 3 giorni dalla ricezione del presente avviso.

Messina, 15 settembre 2022

Avv. Gianclaudio Puglisi